



**ADUSBEF**

*Associazione Degli Utenti Servizi Bancari E Finanziari*

**Esecuzione forzata – Opposizione ex. art. 615 c.p.c. – Giudizio merito ex art. 616 c.p.c. – Titolo esecutivo contratto di mutuo ipotecario – Contratto di assicurazione – Collegamento negoziale – Inclusione dei costi assicurativi nel TAEG/ISC – Nullità clausola afferente interessi – Tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7 T.U.B. – Applicabilità –**

*Rilevato il collegamento negoziale, sia per funzionalità che per contestualità tra il contratto di mutuo e i contratti di assicurazione, sia "obbligatoria" che "facoltativa"; Ritenuto che in base alle norme sulla trasparenza bancaria, gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, il costo complessivo del finanziamento esponendo l'ISC/TAEG ex artt. 2 e 4 l. 154/92 con disciplina poi trasfusa nel d.lgs. 385/93 (tub); Ritenuto altresì che la scorretta indicazione dell'ISC comporta ex art. 117 tub, comma 6 la nullità della clausola afferente gli interessi; Conseguentemente è applicabile la sanzione di cui al successivo comma 7 ( tasso sostitutivo BOT). Quindi, il prezzo dei contratti assicurativi, obbligatori o comunque funzionalmente collegati alla concessione del credito, non devono essere espunti dal calcolo del TAEG. Il saldo debitorio va ricostruito facendo applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7 tub.*

*Sentenza Tribunale di Trapani 13/02/2018 Avv. Angela Blando (Delegato Palermo – Gangi – Responsabile Sicilia).*

Artt. 2 e 4 legge 154/1992 e art. 117 d. lgs. 385/93 commi 4, 6 e 7

ADUSBEF